

Roma, Li 23 maggio 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”).

Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. I chiarimenti in materia di assemblee da remoto forniti dal Consiglio notarile di Milano con le massime del Terzo settore n. 12 e n. 13 del 10 maggio 2022.

Con la massima del Terzo settore n. 12, il Consiglio notarile di Milano conferma la possibilità di continuare a tenere assemblee con modalità da remoto anche dopo il 31 luglio per gli enti che decidono di non accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La massima chiarisce che per le realtà associative che non accedono al RUNTS, il Codice Civile non pone limiti, se non per le previsioni dei quorum assembleari. In mancanza, quindi, di una specifica disciplina legale che richieda la compresenza fisica degli aventi diritto nel medesimo luogo, si deve ritenere che, salvo contraria previsione statutaria, l'assemblea delle associazioni possa essere convocata e svolgersi mediante mezzi di comunicazione, anche senza l'indicazione di un luogo fisico di convocazione (nemmeno l'art. 8 delle disposizioni di attuazione al Codice sancisce la necessità di un luogo fisico quale contenuto minimo della convocazione).

A medesime conclusioni giunge il consiglio notarile di Milano nella successiva massima n. 13 per le riunioni degli altri organi.

In questo caso, mancando una disposizione in tal senso sia nel D.lgs. 117/2017 che nel Codice civile i notai ritengono sempre possibili le riunioni anche con modalità online, in assenza di diversa previsione statutaria. In questo caso, valgono le medesime considerazioni esplicitate nella massima n. 12.

Viene precisato, inoltre, che in caso di svolgimento delle riunioni in modalità mista non sarà necessaria la compresenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo. Basterà semplicemente che il presidente sia messo nella condizione di poter svolgere il proprio ufficio. Infine, per quanto concerne le modalità operative di convocazione, viene precisato che l'avviso potrà contenere anche la sola indicazione che la riunione possa svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare apposito link, che potrà essere comunicato in un secondo tempo.

2. I chiarimenti in materia di mini-IRES forniti con la Circolare 15/E 2022 dell'Agenzia delle entrate.

Con la Circolare 15/E del 17 maggio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa l'applicabilità della disposizione di favore di cui all'art. 6 del Dpr 601/1973 con riferimento all'ambito soggettivo con particolare riferimento alle Fondazioni di origine bancaria (FOB), gli enti ospedalieri e religiosi.

In particolare le FOB, laddove dimostrino il ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 6 del Dpr 601/1973, possono beneficiare dell'agevolazione. Con riferimento, invece, agli enti ospedalieri la Circolare chiarisce la possibilità di includere nella definizione di enti ospedalieri (soppressi per effetto della Riforma sanitaria) aziende e presidi di natura pubblica, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in linea con quanto previsto per questa particolare categoria dal Ministero della Salute con nota n. 12955 del 2021. Le aziende sanitarie locali, invece, in quanto assegnatarie di attività ulteriori rispetto a quelle tipiche di ricovero e cura dei malati non possono rientrare tra le categorie di beneficiari dell'art. 6 citato.

Per quanto concerne gli enti religiosi viene specificato che è possibile applicare la Mini Ires con riferimento ai redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Circolare n. 11/E del 12 maggio 2022

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 12 maggio 2022, ha recepito un ormai consolidato quadro normativo, fissatosi a seguito della riforma del 2015, secondo cui è concessa al contribuente la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per regolarizzare anche le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, evitando, così, in toto o in modo parziale, la punibilità ai fini penali.

In sintesi, quindi l'estinzione del debito tributario mediante pagamento del quantum dovuto, a seconda del tipo di reato tributario commesso, può consentire l'esclusione della punibilità oppure l'applicazione di una circostanza attenuante.

L'Amministrazione finanziaria supera la precedente prassi contenuta nella circolare n. 180 del 1998.

2. CTR Lombardia, sentenza n. 4406 del 2021

La Ctr Lombardia, con sentenza n. 4406/11/2021, depositata il 13 dicembre scorso, ha statuito che è nulla, per violazione del diritto al contraddittorio, la sentenza di merito resa in camera di consiglio, se il contribuente ha fatto istanza per la pubblica udienza.

In particolare, nel caso di specie, il giudice ha accolto l'appello della contribuente, per il fatto che, nonostante fosse stata espressamente richiesta la trattazione in pubblica udienza, il giudice di primo grado non ha provveduto né al collegamento da remoto, tanto meno a rinviare l'udienza per consentirne la trattazione in presenza.

Tuttavia, la lite era stata decisa con rito camerale senza la concessione del termine di legge per la trattazione scritta. Per tali ragioni, il giudice di appello ha rimesso gli atti alla commissione provinciale affinché decida nuovamente.

3. Cassazione, sentenza n. 14889 del 2022

La Cassazione, con sentenza n. 14889/2022, ha sancito che la partecipazione collaborativa del contribuente alle operazioni di verifica in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico, in assenza di contestazioni del contribuente, equivale sostanzialmente ad accettazione dei loro risultati stante la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso.

Al contrario, la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati.

4. Credito d'imposta ricerca e sviluppo: per la contestazione è necessario il parere del MISE

In materia di crediti d'imposta industria 4.0, la CTP di Napoli, con sentenza 4988/2022, depositata il 2 maggio, ha affermato che per la contestazione della corretta fruizione del credito di imposta ricerca e sviluppo, l'agenzia delle Entrate deve acquisire il parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico.

In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che, pur essendo la fruizione del credito d'imposta una facoltà e non di un obbligo, è necessario, di fronte a problematiche di grande complessità e delle certificazioni prodotte dall'impresa, la valutazione di un organismo tecnico qual è il MISE.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. Fondo impresa Femminile: il punto sulle domande presentate

Il Fondo impresa femminile, incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne, ha registrato 4.985 domande inviate da parte di imprese nuove o costituite da meno di un anno.

Dai dati raccolti risulta che le Regioni che hanno inviato il maggior numero di progetti sono la Lombardia e il Lazio, entrambe con 729 domande. A seguire la Campania con 446 progetti e il Veneto con 433 richieste. Le agevolazioni finanzieranno, con le risorse del PNRR e della legge di bilancio 2021, programmi di investimento nei settori dell'industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

A partire dalle ore 10 del 24 maggio sarà invece attivata la piattaforma online di Invitalia per la fase di compilazione delle domande da parte delle imprese femminili attive da oltre 12 mesi.

2. Incentivi per auto e moto, al via le domande al partire dal 25 maggio

Si segnala che, a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 maggio 2022 sarà nuovamente attiva la piattaforma ecobonus.mise.gov.it dove i concessionari potranno prenotare i contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti.

Per gli incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

In particolare i 650 milioni di euro per l'anno 2022 vengono così ripartiti:

Per l'acquisto di auto di categoria M1

- 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche)
- 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug - in)

- 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)

Per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) vengono invece stanziati 10 milioni per i veicoli non elettrici e 15 milioni per i veicoli elettrici, mentre 10 milioni di euro sono destinati ai veicoli commerciali di categoria N1 e N2.

Anche relativamente agli importi degli incentivi concessi per l'acquisto di nuovi veicoli, auto e moto si riscontrano significative novità, tra le quali:

- per le auto (categoria M1) con emissioni comprese tra 0-135 g/km CO₂, Euro 6, sono stati aggiornati i limiti di prezzo di listino del veicolo nuovo e gli importi dei contributi concessi, tenuto conto della fascia di emissione e della presenza del veicolo da rottamare (fino ad euro 4).

- Per la fascia 0-20 g/km CO₂ il prezzo di listino non deve essere superiore a € 35.000 (IVA esclusa) e il contributo è di 3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con la rottamazione.

- Per la fascia 21-60 g/km CO₂ il prezzo di listino non deve essere superiore a 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro senza rottamazione e 4.000 euro con la rottamazione.

- Per la fascia 61-135 g/km CO₂ il prezzo di listino non deve essere superiore a 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione.

Possono accedere a tali contributi le persone fisiche, mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziata per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO₂ se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali.

- per motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) sono stati introdotti anche contributi per i veicoli non elettrici, pari al 40% del prezzo di acquisto fino a 2.500 euro. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che acquistano un veicolo non inferiore ad euro 5 e rottamano un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3). E' necessario che il venditore applichi uno sconto del 5%.

- per motocicli e i ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) elettrici è previsto l'acquisto solo da parte di persone fisiche. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro.

- Per i veicoli commerciali è stata ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2. Il contributo, per acquirenti PMI, ivi comprese le persone giuridiche, è previsto esclusivamente per i veicoli con alimentazione elettrica con contestuale obbligo di rottamazione (fino ad euro 3).

Cambiano gli importi dei contributi per i veicoli di categoria N1:

- 4.000 euro con MTT fino a 1,5 tonnellate;
- 6.000 euro con MTT superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate.

Per i veicoli di categoria N2:

- 12.000 euro con MTT superiore a 3,5 e fino a 7 tonnellate;
- 14.000 euro con MTT superiore a 7 e fino a 12 tonnellate.

Sono stati inoltre stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l'incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l'acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali.

I venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019.

A partire dal 25 maggio per tutti gli approfondimenti sarà possibile consultare il sito web www.ecobonus.mise.gov.it.

3. Accordi per l'innovazione: per molte regioni ancora possibile l'inoltro le domande

Gli Accordi per l'innovazione hanno registrato un consistente numero di domande inviate: in particolare, sono 340 le domande presentate dalle imprese al Ministero dello sviluppo economico, per richiedere circa 1,5 miliardi di agevolazioni previste dai medesimi Accordi.

Il grande interesse manifestato verso la misura ha determinato, a causa del raggiungimento massimo delle agevolazioni concedibili, la chiusura dello sportello online per gran parte delle regioni

tranne che per i territori del Friuli-Venezia Giulia, Puglia e della Provincia autonoma di Trento in cui sarà ancora possibile presentare la richiesta, secondo le modalità indicate dal Ministero lo scorso 11 maggio.

A sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo industriale il Ministero ha messo a disposizione una prima dotazione finanziaria di 500 milioni di euro, prevista dal Fondo nazionale complementare al PNRR, che verrà integrata con ulteriori risorse in modo da consentire il finanziamento del maggior numero di progetti presenti in graduatoria.

Nel prossimo autunno è in programma l'apertura del secondo sportello relativo agli Accordi per l'innovazione, con una dotazione finanziaria di ulteriori 500 milioni di euro.

4. Imprenditoria femminile, le precisazioni nella Circolare 4 maggio 2022.

Si segnala il rifinanziamento, nell'ambito dell'imprenditoria femminile e con 200 milioni di euro, delle misure agevolative Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative, destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni di eur.

In tal senso si completa il quadro di interventi previsti dal ministro Giancarlo Giorgetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato per le misure in favore della creazione, sviluppo e consolidamento di imprese guidate da donne un ammontare complessivo di 400 milioni di euro.

Sul tema è altresì da segnalare la Circolare 4 maggio 2022, n. 168851 – M5C1 - Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili “. Decorrenza del sostegno finanziario a valere sul PNRR e istruttoria delle domande; in particolare, il documento di prassi dispone che, a valere su queste risorse, a partire dal 19 maggio potranno essere presentate le domande per le agevolazioni previste da Imprese ON e Smart&Start. Sarà inoltre possibile finanziare anche i progetti già presentati dal 1 febbraio 2020 che rispettino i requisiti indicati dal PNRR.

Per le misure Imprese ON e Smart&Start sono previste agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

Riguardo al Fondo impresa femminile dal 19 maggio è aperto lo sportello online per l'invio delle domande di incentivo relative a nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi.

5. Una nuova riforma per la legge 181/1989 su aree crisi industriale

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che riforma la legge 181/1989 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.

Il provvedimento amplia le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale estendendo le agevolazioni alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale di importo superiore a 5 milioni di euro, che comprendono anche progetti per l'innovazione di processo e dell'organizzazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché la formazione del personale.

Tra le novità, anche l'inserimento della clausola introdotta dal ministro Giorgetti, resa già operativa da una direttiva ministeriale e da una norma contenuta in legge di bilancio 2022, che dà priorità nella richiesta di incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.

Inoltre, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese che intendono investire in aree di crisi industriali, riducendo i tempi per le istruttorie, le delibere nonché l'erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.

Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande.

NOVITÀ IN MATERIA IVA

1. Risposta ad interpello n. 273 del 2022: coupon riconosciuto ai dipendenti

Con la risposta a interpello n. 273 del 18 maggio 2022, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti circa il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di un'applicazione informatica.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (c.d. principio di onnicomprensività).

L'art. 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, il comma 2, alla lettera f), prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100, tra le quali è ricompresa l'assistenza sociale e sanitaria.

L'ambito oggettivo di applicazione della lettera f) comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, che, come affermato dalla precedente prassi, possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore.

Non beneficiano della non imponibilità le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità, e che le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o da parte di strutture esterne all'azienda, ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio.

Nella successiva risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, è stato precisato che si configura la fattispecie disciplinata dalla disposizione in esame nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.

A tal riguardo, occorre ribadire che anche le carte che consentono al titolare di accedere a servizi di natura sanitaria e accessori (assistenza sanitaria telefonica H24, accesso ad un circuito sanitario convenzionato con tariffe agevolate per prestazioni in libera professione, utilizzo del servizio di prenotazione messo a disposizione gratuitamente dal titolare del circuito sanitario convenzionato per fruire di prestazioni sanitarie, anche a tariffe concordate, rese da strutture convenzionate, etc.) rientrano nell'ambito applicativo della lettera f), sempreché il loro utilizzo non possa essere esteso a soggetti diversi da quelli indicate

Di conseguenza anche il coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP di ricerca in tempo reale di un servizio di natura sanitaria può essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente.

Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società istante, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti di cui sopra, inoltre, l'erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del medesimo TUIR. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

Pertanto, considerata la suesa posta riconducibilità del coupon in parola alle erogazioni previste dall'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, unitamente alla circostanza che si tratta di un servizio erogato in esecuzione del regolamento di welfare aziendale, le relative spese saranno integralmente deducibili dal reddito della società, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR.

Ciò posto, con riguardo ai profili IVA, si richiama l'articolo 168 della Direttiva n. 112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di seguito, "Direttiva IVA"), a norma del quale "nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo (...)".

In merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo richiamato, trafuso poi nell'ordinamento interno all'art. 19 del Decreto IVA, si richiama la giurisprudenza unionale, a parere della quale, ai fini della detrazione dell'IVA assolta a monte, è necessaria l'esistenza di un nesso diretto immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto alla detrazione.

Gli stessi giudici comunitari, a tal riguardo, hanno precisato che "il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo"

In base all'orientamento espresso dai giudici comunitari, dunque, per la spettanza del diritto alla detrazione, occorre verificare la sussistenza del nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisto di beni e servizi effettuate a monte e una specifica operazione a valle, imponibile ai fini IVA. In presenza di tale nesso, le spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi rappresentano elementi costitutivi del prezzo di vendita delle operazioni a valle effettuate dal soggetto passivo.

In assenza di tale nesso diretto, occorre riscontrare se i costi dei servizi (su cui è stata assolta a monte l'IVA) sostenuti dalla Società confluiscono tra le spese generali e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo finale delle operazioni a valle (cessioni di beni o prestazioni di servizi), rese dall'Istante nello svolgimento dell'attività economica esercitata.

Sulla scorta di tali precisazioni, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sui servizi di welfare aziendali acquistati non può prescindere dalla verifica della sussistenza del nesso diretto tra le operazioni di acquisto de quo e le operazioni a valle poste in essere dalla Società.

Così, relativamente al caso oggetto di interpello, non sembra riscontrabile il nesso diretto necessario ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, atteso che la messa a disposizione gratuita dell'applicazione, unitamente a un coupon per un anno di servizio, costituisce - a parere dello scrivente Ufficio - un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto IVA.

Inoltre, i costi dei servizi di welfare aziendale sostenuti dalla Società non appaiono nemmeno inquadrabili tra le spese generali, nell'accezione elaborata dalla Corte di Giustizia, atteso che detti servizi non sono caratterizzati da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dall'Istante, tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle.

ALTRE NOVITA'

1. Ade: risposta a interpello n. 243/2022

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/2021, ha fornito i primi chiarimenti sui meccanismi transfrontalieri che fanno scattare l'obbligo di comunicazione.

La Circolare è finalizzata a garantire una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni che hanno recepito la direttiva comunitaria Dac6, vale a dire il Dlgs n. 100/2020 e il decreto Mef del 17 novembre dello stesso anno.

Recentemente, con una seconda circolare, la n. 12/2022, l'Amministrazione finanziaria ha fornito nuovi chiarimenti tratti dai contributi ricevuti, che per la loro specificità hanno richiesto una trattazione a parte.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS